



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
 - Ufficio Ambiente -

Prot. n. 1359 30 MAG. 2019
 Casella n.....
 Pratica n.....
 Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 1120 del 30 MAG. 2019

Numero progressivo di settore 84 del 30 MAG. 2019

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) - Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Contrada "Serritello La Valle" nel Comune di Matera. Ditta: EDILSTRADE DI MARZIO S.r.l. con sede legale in C/da "Serritello La Valle" snc, Comune di Matera (MT).
 - INTEGRAZIONE CODICE C.E.R. -.**

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, il 30 MAG. 2019

L'Istruttore

P.A. Domenico Musillo

Il Dirigente

Dott. Salvatore Vito VALENTINO

Il Dirigente di Settore

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1518 del 26/09/2016 la Provincia di Matera adottava ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta "EDILSTRADE DI MARZIO S.r.l.", con sede legale e operativa in contrada "Serritello La Valle" nel Comune di Matera, con iscrizione nel Registro Provinciale alla posizione n. 183, per i seguenti titoli abilitativi (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0028935 datata 23/05/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 8587 del 24/05/2019) con la quale la Ditta "EDILSTRADE DI MARZIO S.r.l." richiede l'aggiornamento della tabella codici CER, da trattare all'interno dell'impianto di recupero, rimanendo invariata la quantità massima di messa in riserva pari a 106.500 tonn./anno, corrispondente alla classe 2 del D.M.A. 350/98, di cui all'iscrizione nel registro provinciale, già autorizzata con D.D. n. 1518 del 26/09/2016;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione trasmessa la modifica prospettata può ritenersi attuabile come modifica non sostanziale, in quanto:

- ✓ non produce effetti negativi e significati per gli esseri umani e per l'ambiente;
- ✓ non comporta variazioni ed incrementi delle quantità complessive dei rifiuti autorizzati e delle superfici complessive interessate dalle attività di recupero;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il DM del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D.M. Ambiente 5 aprile 2006, n.186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 febbraio 1998;

VISTO il D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO la D.G.R. n. 471 dell'8 aprile 2011 e s.m.i., relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

RILEVATO che non sussistono elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e ritenuto quindi di poter procedere ad integrare l'elenco dei rifiuti di cui la Ditta risulta autorizzata (Rif. D.M. 05/02/98 e s.m.i.);

PRESO ATTO che gli importi delle garanzie finanziarie stabilite dalla D.G.R. n. 471 del 08/04/2011 da prestare a favore della Provincia di Matera, a seguito dell'integrazione del codice C.E.R. richiesto (C.E.R. 170604), rimangono invariati;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

DETERMINA

- tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante del presente atto;
- DI SOSTITUIRE** l'elenco dei rifiuti di cui alla D.D. n. 623 del 23/03/2018, rilasciata alla Ditta "EDILSTRADE DI MARZIO S.r.l.", con sede con sede legale e operativa in contrada "Serritello La Valle" nel Comune di Matera con il seguente:

RIFERIM. PUNTO D.M. 05/02/98 D.M. 186/06	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO
		MESSA IN RISERVA		RECUPERO (R5) tonn/anno	
		STOCCAGGIO ISTANTANEO (tonn.)	STOCCAGGIO ANNUALE (R13) (tonn./anno)		
2.1	Tipologia: Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro[191205]	500	1.000		
6.1	Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [150102][170203][200139][191204]	1.000	7.000		
7.1	Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche e elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto (101311) (170101) (170102) (170103) (170107) (170802) (170904)	25.000	38.000		Conforme punto 7.1.3
7.2	Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate (010408) (010410) (010413)	5	200		Conforme punto 7.2.3
7.4	Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa (101203) (101206) (101208)	500	1.200		Conforme punto 7.4.3
7.6	Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo (170302)	6.000	10.000		Conforme punto 7.6.3
7.8	Tipologia: rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura (060316) (161102) (161104) (161106)	1.200	2.000		Conforme punto 7.8.3
7.11	Tipologia: pietrisco tolto d'opera (170508)	1.500	2.500		Conforme punto 7.11.3
7.12	Tipologia: calchi in gesso esausti (101206) (170802)	5	180		Conforme punto 7.12.3
7.17	Tipologia: rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare (010102) (010308) (010408) (010410) (020402) (020701)	5	200		Conforme punto 7.17.3
7.18	Tipologia: scarti da vagliatura latte di calce (060314) (101304)	5	200		Conforme punto 7.18.3
7.29	Tipologia: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia (170604)	10	20		Conforme punto 7.29.3
7.31 bis	Tipologia: terre e rocce di scavo (170504)	15.000	44.000		Conforme punto 7.31-bis.3
Totale			106.500		

- DI AUTORIZZARE** la Ditta "EDILSTRADE DI MARZIO S.r.l." all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, per le tipologie di rifiuti e relative quantità massime riportate nell'elenco di cui al punto precedente;
- CHE** la presente determinazione integra la precedente D.D. n. 623 del 23/03/2018 di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi di cui in oggetto;
- DI DARE ATTO** che restano invariate le prescrizioni dettate ed indicate dalla D.D. n. 1518 del 26/09/2016;
- DI DARE ATTO** che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

7. **DI PRESCRIVERE** che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
8. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. **DI DARE INOLTRE ATTO** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;



IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Salvatore Vito VALENTINO

led

led

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della

Provincia 30 MAG. 2019 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 30 MAG. 2019

L'incaricato

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, positioned above a horizontal line.

Visto: Il Segretario Generale
